

LA LEGGE 17/12/2021 N. 215, DI CONVERSIONE DEL D.L. 21/10/2021 N. 146, HA: 1) CONFERMATO LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO; 2) DIFFERITO AL 31 DICEMBRE P.V. I TERMINI, SCADUTI TRA GENNAIO E SETTEMBRE 2021, PER INVIARE I DATI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19; 3) PREVISTO LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA ALL'ITL DEL «LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE»

La legge 17/12/2021 n. 215 ha convertito il d.l. 21/10/2021 n. 146 (vigente dal 22 ottobre scorso - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021) - il cui testo, coordinato con le modificazioni apportatevi, efficaci dal 21 dicembre 2021, è riportato in altra parte di questo notiziario - e **ha confermato**:

1. **la possibilità - fino al 31 dicembre 2021 e per i soli datori di lavoro sotto indicati - di ricorrere a nuove settimane di ammortizzatori sociali per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19** (art. 11 del d.l. n. 146/2021- CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46 e n. 43 del 2021).

In particolare, i datori di lavoro operanti nei **settori non industriali** (es., terziario, turismo e artigianato) che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di **assegno ordinario** - erogato dal FIS e dai fondi di solidarietà bilaterali - e di cassa integrazione salariale in **deroga**, per una durata massima di **tredecim settimane** nel periodo **1 ottobre-31 dicembre 2021**.

L'accesso al nuovo periodo di ammortizzatore sociale è tuttavia consentito ai soli datori di lavoro già autorizzati a fruire di tutte le 28 settimane di assegno ordinario/cassa integrazione in deroga di cui all'art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021), "decorso il periodo autorizzato".

I datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i dipendenti in forza al **22 ottobre 2021**, domanda di **trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo) ex d.lgs. n. 148/2015** per una durata massima di **nove settimane** nel periodo **1 ottobre-31 dicembre 2021**. Il nuovo periodo di cassa integrazione potrà essere richiesto una volta decorso quello precedentemente autorizzato in base al decreto-legge 73/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021), a prescindere dalla relativa durata di quest'ultimo.

In caso di effettivo ricorso agli ammortizzatori sociali sopra indicati:

- a) non è dovuto alcun contributo addizionale;
- b) per tutta la durata della loro fruizione, è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991, nonché la facoltà di recedere dal contratto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966;

2. **(all'art. 9) il diritto del lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro fino al 31 dicembre 2021** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
 - dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
 - della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il suddetto beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 **a prescindere dall'età del figlio e indipendentemente dalla convivenza**, per la durata:

- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa (si veda anche l'altra circolare - con le istruzioni INPS in argomento - riportata in questo notiziario);

3. **per il 2021, l'equiparazione, a fini economici, della quarantena alla malattia** (art. 8 del d.l. n. 146/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42/2021).

Inoltre, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell'INPS (con esclusione dei datori di lavoro domestico), hanno diritto a un rimborso forfettario una tantum per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti «*non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS*». Tale rimborso una tantum - erogato dall'Istituto di previdenza previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda, da presentare con le modalità che, alla data di uscita di questo notiziario, non sono ancora state diramate - è pari a euro 600 per lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile;

4. **l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività economica aziendale** (art. 13 del d.l. n. 146/2021):

- a) qualora venga riscontrato **“che almeno il 10 per cento (non più, come fino al 21 ottobre 2021, al 20%, N.d.R.) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero (novità introdotta dalla legge 17/12/2021 n. 215 in occasione della conversione del d.l. n. 146/2021, N.d.R.) inquadrato come lavoratori autonomi occasionali (ex art. 2222 del Codice civile, N.d.R.) in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”**. Come indicato anche in altra parte di questo notiziario, **“con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale**

del lavoro competente per territorio, ***da parte del committente***, mediante SMS o posta elettronica”;

- b) tutte le volte in cui sia accertata anche una sola delle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sotto riportate (*); non è più richiesto quindi, come fino al 20 ottobre 2021, che le stesse siano “reiterate” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45 e n. 41 del 2021).

Infine, come disposto dal nuovo art. 11-bis del d.l. n. 146/2021, inserito, in occasione della sua conversione, dalla legge 17/12/2021 n. 215, ***“i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ossia il 21/12/2021, N.d.R.), non accolte, sono considerate validamente presentate”***.

(*) Violazioni in materia di salute e sicurezza che determinano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività economica aziendale

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000

11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000